

43

I PRESUPPOSTI DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE

SOMMARIO: 1. I presupposti della responsabilità. – 2. Il danno: patrimoniale e non patrimoniale. – 3. Il danno non patrimoniale. – 4. L'ingiustizia del danno. – 5. Il nesso di causalità. – 6. Il concorso di responsabili. – 7. La capacità di intendere e di volere. – 8. Le cause di giustificazione. – 9. Dolo e colpa del responsabile. – 10. La responsabilità oggettiva: le origini. – 11. Il rischio lecito: fondamento e ragioni della responsabilità oggettiva.

1. I presupposti della responsabilità

La responsabilità e l'obbligo di risarcimento nascono a carico di un soggetto (responsabile), solo in presenza di una serie di presupposti.

In linea generale occorre: ☞ prima di tutto, che ci sia un danno, subito da un altro soggetto; ☞ che questo danno possa qualificarsi «ingiusto»; ☞ che ci sia un nesso di causalità tra il fatto e il danno; ☞ che l'autore del fatto, da cui il danno deriva, abbia capacità di intendere e volere; ☞ che il fatto, da cui il danno deriva, sia stato compiuto senza giustificazione; ☞ che il danno sia imputabile al soggetto di cui si indaga la responsabilità, in base a due possibili criteri: ♦ che il danno sia stato causato per colpa o con dolo del soggetto; oppure ♦ che il danno rientri in un rischio che la legge addossa al soggetto.

2. Il danno: patrimoniale e non patrimoniale

Perché sorgano responsabilità e obbligazione di risarcimento, occorre in primo luogo che si sia verificato un danno: se un fatto, pur compiuto in violazione di una norma, non fa danno a nessuno, non c'è nulla da risarcire. L'automobilista che passa con il semaforo rosso, senza creare incidenti, commette certo un illecito: ma un illecito amministrativo; solo se investe un pedone o scontra un'altra auto, così facendo danni, commette un illecito civile e incorre

in responsabilità civile. La necessità di questo elemento risulta con chiarezza dal testo dell'art. 2043: «Qualunque fatto ... che cagiona ad altri un danno ...».

Il concetto di danno è già stato illustrato, là dove si parlava del danno derivante dall'inadempimento di obbligazioni (26.15). Si rinvia perciò alle nozioni esposte in quella sede, dove si richiamava la distinzione generale fra due tipi di danno: il danno patrimoniale (nel cui ambito si individuano le sottocategorie del danno emergente e del lucro cessante); e il danno non patrimoniale. L'importanza della distinzione dipende essenzialmente dalla presenza di una norma diretta a limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale, come ora si spiega.

3. Il danno non patrimoniale

Danno non patrimoniale sono le conseguenze negative che il soggetto patisce per la lesione recata a un valore della sua persona, come tale non suscettibile di diretta valutazione economica: la lesione dell'integrità fisica; l'offesa all'onore, derivante da ingiurie o diffamazioni; una violenza sessuale; l'abuso del nome o dell'immagine, fatta da un estraneo; la perdita di una persona cara, della quale qualcuno ha causato la morte. Ne derivano prima di tutto conseguenze spiacevoli come sofferenza, paura, umiliazione, ecc. (con una vecchia formula, il loro risarcimento si definiva «prezzo del dolore»). Esse costituiscono il danno morale in senso stretto, o danno morale soggettivo; e per una lunga fase il danno non patrimoniale era identificato con il danno morale soggettivo.

Ora, nel sistema del codice il danno non patrimoniale ha un trattamento giuridico diverso dal danno patrimoniale: mentre quest'ultimo è risarcibile in via generale, il danno non patrimoniale è dichiarato risarcibile «solo nei casi determinati dalla legge» (art. 2059). Ciò equivale a dire che i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale sono casi tipici, previsti in numero chiuso: se nessuna norma specificamente prevede che un certo danno non patrimoniale è risarcibile, quel danno non è risarcibile. Il caso praticamente più importante in cui danni non patrimoniali risultano risarcibili in base a questo criterio, è quello in cui tali danni derivano da un reato: la norma che lo prevede è l'art. 185 c.p. È perciò sicuramente risarcibile, ad es., il danno morale causato da lesioni fisiche, dall'omicidio di un familiare, da violenza sessuale, da diffamazioni o ingiurie o calunnie, perché tutti questi sono reati. Al di fuori di questa previsione, la risarcibilità del danno non patrimoniale è normativamente disposta solo in casi particolari e marginali: ad es., espressioni offensive rivolte all'avversario in un processo civile (art. 89, c. 2, c.p.c.); trattamento illecito di dati personali (art. 15 d.lgs. 196/2003); ingiusta privazione della libertà personale per responsabilità di un magistrato (art. 2 l. 117/1988).

La conseguenza di questa impostazione era in sostanza: se il danno non pa-

trimoniale deriva da reato, è risarcibile; se deriva da un fatto che non è reato, la vittima non ha diritto al risarcimento. Ma siccome molti danni non patrimoniali possono derivare da fatti senza rilevanza penale, questo significava lasciare tutti questi danni senza risarcimento. Col tempo, ciò è parso sempre meno tollerabile; e si sono cercate vie per allargare la risarcibilità del danno non patrimoniale. Si è prospettato addirittura di cancellare l'art. 2059, sostenendone l'incostituzionalità: ma la Corte costituzionale ha sempre rifiutato un'idea così radicale, pensando che il problema potesse risolversi con l'interpretazione. E in effetti gli interpreti hanno lavorato in vari modi per allargare le maglie dell'art. 2059. Un modo è consistito nel sostenere (un po' artificiosamente) che certi tipi di danno, anche se a prima vista sembrano non patrimoniali, in realtà hanno natura patrimoniale: ad es. si è affermato che se una lesione dell'integrità fisica causa un danno estetico, questo è un danno patrimoniale anche se non incide attualmente sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, perché può tradursi in un danno alla vita di relazione, suscettibile di sottrargli chances di carriera o di sviluppo delle sue attività; e nella stessa prospettiva (riconoscerne la risarcibilità anche se non deriva da reato) si è affermata la natura patrimoniale del c.d. danno biologico (44.14).

Ma il modo che oggi prevale attraverso la valorizzazione della costituzione: i giudici affermano che la lesione di un interesse della persona, che risulti costituzionalmente protetto, deve sempre essere risarcita anche nelle sue conseguenze non patrimoniali. Oggi il trattamento del danno non patrimoniale si basa perciò su questi punti: ☞ quel particolare tipo di danno non patrimoniale che corrisponde al danno morale soggettivo è risarcibile solo nei casi tassativamente fissati dalle legge (in sostanza: solo se deriva da reato); ☞ il danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo è risarcibile, anche se non deriva da reato, quando consiste nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto: ad es. l'interesse a una serena vita familiare (su questa base si è deciso che in caso di lesione che impedisce l'attività sessuale, il risarcimento spetta non solo alla vittima, ma anche al suo coniuge); l'interesse all'integrità psico-fisica (la cui lesione dà luogo a quella particolare, ma importantissima categoria di danno non patrimoniale che è il danno biologico: 44.14); l'interesse al pieno realizzarsi delle proprie potenzialità di vita (la cui lesione è il c.d. danno esistenziale).

Oltre che pregiudizi non patrimoniali, la lesione di valori della persona può infliggere alla vittima anche danni economici. Chi subisce una lesione fisica ne ricava sofferenza, e questo è danno non patrimoniale; ma affronta anche spese per curarsi, e perde guadagni (per un periodo non può lavorare, e anche in seguito la sua capacità lavorativa è ridotta per i postumi della lesione); e questo è danno patrimoniale, nella doppia forma del danno emergente e del lucro cessante. Chi viene diffamato soffre un danno morale per l'umiliazione e la ver-

gogna che prova; ma se la diffamazione lo scredita nel suo ambiente professionale, facendogli perdere affari e clienti, la vittima riceve anche un danno patrimoniale. In casi del genere, la vittima ha diritto a *cumulare i risarcimenti di entrambi i tipi di danno*.

4. L'ingiustizia del danno

L'art. 2043 ci dice che un danno è risarcibile solo se è «ingiusto». «Ingiusto» viene da «ius», con un prefisso di negazione; dunque significa, etimologicamente, «contrario al diritto», «antigiuridico»: e infatti il requisito dell'ingiustizia del danno si esprime anche con il termine «antigiuridicità». Una qualificazione come questa è molto vaga: bisogna perciò precisare i criteri, in base ai quali può dirsi che un danno è contrario al diritto.

Il primo e più intuitivo criterio porta a qualificare come ingiusto (antigiuridico) il danno causato da un comportamento che viola una norma, e che perciò è senz'altro un «illecito». Norme (penali) vietano l'omicidio, le lesioni personali, la diffamazione: questo è sufficiente per concludere che il danno derivante dall'uccisione di un uomo, dal suo ferimento, dalla diffusione di affermazioni offensive è un danno ingiusto. Un'altra norma (civile) vieta agli imprenditori di farsi concorrenza con metodi scorretti (art. 2598): già in base ad essa possiamo concludere che il danno subito dalla vittima di concorrenza sleale è un danno ingiusto. E così via. Questo criterio è, per l'interprete, il più semplice da applicare. Ed è il più coerente alla funzione sanzionatoria della responsabilità civile: applicandolo, si colpisce con la sanzione della responsabilità un soggetto che ha tenuto un comportamento riprovevole, perché ha violato una norma.

Però questo criterio non è sufficiente. Infatti possono esserci casi di danno causato da un comportamento che non viola nessuna norma (che non sia la norma generalissima «neminem laedere»): ma anche il danno che non deriva da un comportamento qualificabile come illecito può essere ingiusto, perché anche rispetto ad esso può manifestarsi con forza l'esigenza di risarcire il danneggiato (in relazione a quell'altra fondamentale funzione della responsabilità civile che è la funzione compensativa). Occorre dunque un secondo criterio, orientato alla funzione compensativa della responsabilità: è ingiusto il danno che corrisponde alla lesione di un interesse protetto dal diritto.

Questo criterio sposta l'attenzione dal danneggiante al danneggiato; dalla condotta di chi ha causato il danno alla posizione di chi l'ha subito. Ed è un criterio la cui applicazione si presenta più problematica e difficile per l'interprete. Infatti, accertare che il danno lamentato corrisponde a un interesse protetto dal diritto può non essere sufficiente per concludere senz'altro che chi lo

ha subito può ottenerne il risarcimento da chi lo ha causato: in particolare, non è sufficiente ogniqualvolta risulti che *anche l'interesse sottostante all'azione produttiva del danno è un interesse protetto dal diritto*. A lamenta che il giornalista B abbia scritto articoli in cui divulga fatti intimi della sua vita privata, e chiede il risarcimento del danno corrispondente alla lesione del suo interesse a tenere quei fatti sotto riserbo; un tale interesse di A è senz'altro protetto dalle norme (che tutelano il diritto alla riservatezza: 13.8). Ma è protetto dalle norme – perfino costituzionali (art. 21 C.) – anche l'interesse di B a fare il suo mestiere di giornalista, e informare i suoi lettori su fatti che possono interessare l'opinione pubblica (libertà di manifestazione del pensiero, diritto di cronaca). E allora è difficile dire con assoluta sicurezza che il danno lamentato da A è ingiusto, e B deve risarcirlo.

In casi come questo, per accertare se il danno sia ingiusto occorre svolgere un *giudizio comparativo fra i due interessi in gioco*, che consenta di verificare *quale dei due è prevalente*. Se si giudica prevalente l'interesse di A al riserbo della sua vita privata, la divulgazione giornalistica dà luogo a un danno ingiusto; se invece si considera prevalente l'interesse al libero esercizio del diritto di cronaca e all'informazione del pubblico, la conclusione è opposta: il danno lamentato da A non è ingiusto, e B non lo deve risarcire.

Protagonista di questa valutazione comparativa è il *giudice*, chiamato a decidere sulle pretese di risarcimento. Nello svolgerla, egli deve tenere conto di molti elementi, che a seconda di come si presentano nel caso concreto possono orientare la decisione in un senso o nell'altro: ad es., è ovvio che se l'indiscrezione riguarda un personaggio pubblico (attore, cantante, presentatore televisivo, uomo politico, ecc.), la lesione della sua privacy ha meno probabilità di essere considerata «ingiusta» rispetto al caso in cui la vittima delle indiscrezioni sia una persona qualunque. Inoltre, il giudice deve collocarsi dal punto di vista dell'interesse generale, più che da quello individuale dei litiganti, e dare la prevalenza all'interesse più importante per la società nel suo insieme. Peraltro, nel compilare questa «graduatoria» degli interessi il giudice non può seguire in modo arbitrario le proprie personali convinzioni: deve invece fondare il suo giudizio sopra argomenti razionali, basati su *norme o principi giuridici*, ricavabili dal complesso dell'ordinamento, pure in mancanza di una regola specificamente dettata per quel caso.

Si comprende perciò che il giudizio sull'ingiustizia del danno è uno di quelli che impegnano di più la coscienza e la capacità professionale dell'interprete, e soprattutto del giudice (così come normalmente accade con le clausole generali: 1.7). E si comprende anche come nel campo della responsabilità civile sia facile registrare, fra gli interpreti, soluzioni diametralmente opposte dello stesso problema. Lo esemplifica bene il caso della *seduzione con promessa di matrimonio*. La donna che sia stata convinta dall'uomo al rapporto sessuale

con la falsa promessa del futuro matrimonio ha diritto a ottenere il risarcimento? Rispondevano di sì quegli interpreti che consideravano la prospettiva matrimoniale un interesse essenziale della donna, e la verginità una condizione per realizzarla più facilmente; e quindi valutavano che la perdita dell'illibatezza e la conseguente diminuzione delle chances matrimoniali siano danno ingiusto. La tesi opposta era sostenuta da chi valorizzava la più evoluta condizione sociale e culturale raggiunta dalla donna, osservando che con la liberalizzazione dei costumi la scelta del rapporto sessuale è diventata un atto libero e spontaneo, non condizionato dalla prospettiva del matrimonio col partner; e che, per altro verso, il crescente accesso delle donne al mondo del lavoro porta a escludere che il matrimonio possa considerarsi per esse l'unica o la prevalente forma di «sistemazione». Quest'ultima è la tesi che si è affermata, e oggi è generalmente condivisa.

Si comprende, infine, che la responsabilità civile è soggetta, più di altre materie del diritto privato, a una *costante evoluzione* delle sue regole. Con il mutare delle condizioni e delle esigenze economico-sociali, con il mutare del costume e della sensibilità culturale prevalenti, mutano anche le *gerarchie degli interessi*: interessi prima trascurati o posposti ad altri possono col tempo assumere, nelle valutazioni sociali e giuridiche, importanza superiore, così da prevalere su altri che in precedenza li sovrastavano; e viceversa, interessi un tempo molto valorizzati possono poi regredire. Conseguentemente, mutano le regole del «diritto in azione», quali risultano dalle interpretazioni della giurisprudenza. Un esempio anche qui. In passato la giurisprudenza affermava che danno ingiusto è solo quello corrispondente alla violazione di un *diritto soggettivo assoluto*, e negava il risarcimento alla lesione di interessi privi di questa veste. Col tempo, ha allargato questa rigida concezione dell'ingiustizia del danno, riconoscendo che danno ingiusto può aversi anche se è stata violata una situazione soggettiva diversa: così ha ammesso il risarcimento per la lesione di diritti non assoluti bensì relativi, come i *diritti di credito* (44.15); e lo ha ammesso per la lesione di situazioni che non sono neppure diritti soggettivi, come gli *interessi legittimi* del privato verso la pubblica amministrazione (44.10), o addirittura sono situazioni di fatto come il possesso (al possessore spogliato, in quanto tale, è stato riconosciuto il risarcimento del danno causato dallo spoglio).

5. Il nesso di causalità

La responsabilità sorge, a carico di un soggetto, solo se *tra il fatto* che gli viene addebitato e *il danno* subito da un altro soggetto esiste un nesso di causalità. Ciò risulta dall'art. 2043, che parla di «fatto ... che *cagiona* ... un danno» («cagionare» è sinonimo di «causare»); e risulta anche dalla circostanza che

l'art. 2056, c. 1 rende applicabile alla responsabilità extracontrattuale la norma dell'art. 1223, dettata in relazione alla responsabilità contrattuale: per essa, il danno è risarcibile solo in quanto sia «*conseguenza immediata e diretta*» del fatto dannoso.

Per accertare l'esistenza del nesso di causalità, si fa ricorso a diversi criteri.

Il primo è il criterio della *causalità materiale*, che corrisponde al «*cagiona*» dell'art. 2043: un danno può dirsi «*causato*» da un fatto, se in assenza di quel fatto quel danno non si sarebbe verificato; se, in altre parole, il fatto ha rappresentato una *condizione necessaria* («*condicio sine qua non*») del danno. Un esempio. A chiede a B di raggiungerlo in un certo luogo, prima di andare al lavoro, per un appuntamento urgente; la pioggia improvvisa e torrenziale che quella mattina si scatena sulla città sorprende e bagna completamente B, causandogli una brutta polmonite. Se B chiedesse il risarcimento ad A, sostenendo di essersi ammalato per la pioggia presa mentre era in giro a causa dell'appuntamento chiesto da A, la sua pretesa sarebbe respinta per mancanza del nesso di causalità materiale: B avrebbe ugualmente preso la pioggia (e contratto la polmonite) anche se A non gli avesse dato alcun appuntamento, perché comunque sarebbe uscito per andare al lavoro.

L'esistenza del nesso di causalità materiale tra fatto e danno è un *requisito necessario* della responsabilità; ma non è un *requisito sufficiente*. È possibile che un danno e un fatto siano legati da un nesso di causalità materiale, e che tuttavia il danno non implichi la responsabilità dell'autore del fatto. Accertata la causalità materiale, bisogna infatti proseguire l'indagine, sulla base di un ulteriore criterio: il criterio della *causalità giuridica*, cui fa riferimento la formula della «*conseguenza immediata e diretta*» dell'art. 1223.

Può aiutarci un altro esempio. X urta sbadatamente Y, che cade e batte la testa; al pronto soccorso viene diagnosticato un leggero trauma cranico guaribile con 5 giorni di degenza in ospedale, dove Y si ricovera. Due giorni dopo, un corto circuito provoca un incendio nell'ospedale, e Y ne riporta gravissime ustioni. Qual è la responsabilità di X? È certo che X risponde del trauma cranico; ma risponde anche delle ustioni? Queste sono legate all'urto da un nesso di causalità materiale: Y si è ustionato a causa dell'incendio scoppiato nell'ospedale dove si trovava; Y si trovava nell'ospedale a causa del trauma cranico riportato nella caduta; Y era caduto a causa dell'urto di X. Eppure X non risponde delle ustioni, perché fra queste e l'urto manca il nesso di causalità giuridica.

Il nesso di causalità giuridica esiste quando, *in base a un criterio di regolarità statistica, c'è la ragionevole probabilità che quel determinato fatto abbia prodotto quel determinato danno*. Non occorre la certezza assoluta; basta una *probabilità relativa*, che si usa esprimere con la formula «*più probabile che non*». Il nesso manca quando non c'è questa ragionevole probabilità, superiore alla

probabilità contraria. La relativa valutazione passa attraverso il c.d. *giudizio «controfattuale»*: se il fatto non si fosse verificato, la vittima avrebbe ugualmente subito il danno oppure no?

Nella logica del giudizio controfattuale, il nesso di causalità manca quando *il danno realizza un rischio al quale il danneggiato sarebbe stato esposto comunque, anche in assenza del fatto*. Se uno viene urtato e cade, è ragionevolmente probabile che possa riportare un trauma cranico; non che possa soffrire di gravissime ustioni. Le ustioni da incendio per corto circuito, sofferte da Y, corrispondono a un rischio al quale la vittima sarebbe stata esposta anche se non si fosse ricoverato in ospedale per il trauma cranico causatogli da X, perché è un rischio nel quale Y sarebbe incorso frequentando uno qualsiasi dei tanti luoghi chiusi in cui la sua normale esistenza lo avrebbe portato (casa sua, la casa altrui frequentata per un invito a cena; il suo ufficio, un cinema, un ristorante, ecc.). Può anche dirsi che l'urto di X (con il conseguente ricovero ospedaliero) è stato l'*occasione*, ma non la *causa in senso giuridico*, delle ustioni sofferte da Y. E per esprimere lo stesso concetto si parla anche di *causalità adeguata*, o di *adeguatezza causale*: a indicare che il fatto deve potersi considerare, in base a un ragionevole criterio di frequenza statistica, adeguato a produrre quel danno.

Si supponga ora che nell'ospedale non si verifichi nessun incendio, ma che, qualche giorno dopo il ricovero, le condizioni di Y subiscano un peggioramento improvviso e inspiegabile, e che nel giro di una settimana egli muoia; l'autopsia accerta che ciò è dipeso da una congenita patologia cerebrale del paziente – molto rara e di difficile accertamento, perciò non diagnosticata subito – che può rendere mortali anche piccoli traumi, normalmente guaribili senza problemi. In un caso come questo, può sostenersi che c'è nesso di causalità fra la morte di Y e l'urto di X, il quale perciò risponde della morte. Che il trauma cranico provocato da un urto possa avere, in determinate condizioni (sia pure non facilmente preventivabili), conseguenze mortali, è qualcosa che non è irragionevole pensare, qualcosa che può essere messo nel conto della propria azione.

Questo ci dice che *il criterio della causalità giuridica non si identifica con il criterio della prevedibilità del danno*: il nesso causale può esistere, anche se il danno, successivamente verificatosi, non era prevedibile al momento del fatto. Lo conferma la regola per cui il responsabile deve risarcire anche il danno imprevedibile (45.7).

Un danno può essere «*causato*» non solo dall'azione positiva di un soggetto, ma anche da una sua omissione. Qui il principio della causalità giuridica si specifica nel criterio per cui sorge *responsabilità per omissione* solo se *l'omissione costituisce violazione di un dovere di agire, esistente a carico del soggetto*. Se A vede un'auto vuota prendere fuoco, non è obbligato a intervenire per spegnere le fiamme

me, pur potendolo fare (il suo comportamento è forse censurabile moralmente, ma non giuridicamente): perciò il proprietario non può chiedergli il risarcimento per la distruzione dell'auto. Se invece A incontra per strada un ferito, e tira dritto omettendo di soccorrerlo, viola l'obbligo imposto dall'art. 593 c.p.: e se il ferito si aggrava e muore proprio per non essere stato tempestivamente soccorso, A ne risponde.

6. Il concorso di responsabili

Il danno può essere *causato dai fatti di più persone*, non importa se operanti di concerto oppure indipendentemente l'una dall'altra. In questo caso *tutte sono responsabili*, e *obbligate in solido* al risarcimento (art. 2055, c. 1). Il titolare di un bar tiene vicino alla cassa una pistola incustodita e facilmente accessibile a chiunque; un cliente se ne impadronisce e, maneggiandola per scherzo, ferisce un altro cliente: del danno rispondono solidalmente sia il titolare del bar sia il ferito.

Nei *rapporti interni fra i corresponsabili*, il peso del risarcimento si distribuisce in base a due criteri, da applicarsi in relazione alle circostanze del caso concreto: la *gravità delle rispettive colpe*; e l'*entità delle conseguenze* che ne sono derivate. Chi ha risarcito tutto il danno, ha perciò *regresso* verso gli altri per le corrispondenti quote di risarcimento (art. 2055, c. 2). Nel dubbio, le colpe dei singoli corresponsabili si *presumono uguali* (art. 2055, c. 3).

7. La capacità di intendere e di volere

Il danno non obbliga al risarcimento l'autore del fatto da cui il danno deriva, se tale soggetto era *privo della capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto il fatto*. La ragione della regola è intuitiva: se uno non è in grado di comprendere il senso e la portata delle sue azioni, non è giusto addossargliene le conseguenze. Ugualmente intuitiva è la ragione dell'eccezione posta alla regola: l'incapace *risponde, se lo stato d'incapacità dipende da sua colpa*, come ad es. nel caso che si sia ubriacato (art. 2046).

La regola non significa che il danno causato dall'incapace debba restare senza risarcimento: *ne risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace*. Così, del danno causato dal malato di mente ricoverato presso un'organizzazione sanitaria, rispondono questa e il personale addetto; e la baby sitter risponde del danno causato da un bambino di sette anni mentre le era affidato. Il sorvegliante ha un modo per liberarsi dalla responsabilità (c.d. *prova liberatoria*): dimostrare «di non aver potuto impedire il fatto» (art. 2047, c. 1).

Può accadere che il danneggiato non riesca a ottenere il risarcimento dal sorvegliante: sia per ragioni giuridiche (il sorvegliante riesce a dare la prova liberatoria), sia per ragioni pratiche (il sorvegliante, pur responsabile, è nullatenente). In questo caso, rischia di consumarsi un'ingiustizia: il danneggiato (magari un poveraccio) dovrebbe tenersi il danno causato da altri; e l'incapace (magari molto ricco) non soffrirebbe nessuna conseguenza per un fatto che è dipeso pur sempre da lui. Per evitare tale ingiustizia, si prevede che il giudice, *tenuto conto della condizione economica delle parti*, possa condannare l'incapace a pagare un'*equa indennità* (art. 2047, c. 2). «Indennità» non equivale a «risarcimento»: non è commisurata all'intero ammontare del danno, ma all'esigenza di ripararlo in qualche misura, anche solo parziale.

L'incapacità considerata da questa norma è l'*incapacità naturale*, non quella legale (11.15): qui ciò che conta non sono le risultanze formali dei registri di stato civile, bensì le effettive condizioni fisio-psichiche del soggetto. Perciò la norma si applica anche ai soggetti legalmente capaci (maggioranni non interdetti) che siano in stato di incapacità naturale. Non si applica agli *incapaci legali che, al compimento del fatto, avessero la capacità naturale*, cioè fossero in grado di intendere e di volere (un ragazzo di 17 anni normalmente è in grado di capire cosa sta facendo): questi soggetti rispondono, in base alle regole ordinarie.

8. Le cause di giustificazione

Il danno causato da un soggetto non deve essere da lui risarcito, se il *fatto dannoso è stato compiuto in circostanze idonee a giustificarlo*: così che il comportamento del danneggiante, astrattamente qualificabile come illecito, di fronte a quelle circostanze perde il suo carattere di illiceità, e non genera responsabilità a carico dell'autore.

Le principali cause di giustificazione sono tre:

☞ il *consenso dell'avente diritto* ricorre quando il *comportamento dannoso è stato autorizzato dallo stesso danneggiato*: se invito alcuni amici a giocare a calcio nel mio giardino, non posso pretendere che mi risarciscano i danni eventualmente recati a fiori e piante nel normale esercizio del gioco;

☞ per il criterio della *legittima difesa*, non è responsabile chi causa il danno *per difendere un diritto proprio o altrui, al quale il danneggiato portava minaccia* (art. 2044). Occorre però che la difesa sia *proporzionata* all'offesa minacciata. Il proprietario di un frutteto che, vedendo un ladro allontanarsi con i frutti rubati, lo raggiunge e per recuperare il maltolto lo strattona rompendogli l'orologio, non risponde di questo danno. Invece non potrebbe avvalersi di questa causa di giustificazione se, per fermare il ladro, gli sparasse alle gambe

spezzandogli il femore: qui ci sarebbe eccessiva sproporzione fra il valore difeso (una proprietà, oltretutto di scarso valore economico) e il valore offeso (l'integrità fisica, lesa in modo serio);

Lo stato di necessità ricorre quando l'autore del fatto dannoso è stato costretto a compierlo per la *necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona*: a condizione, però, che si tratti in un pericolo non volontariamente causato dal danneggiante, e non altrimenti evitabile (art. 2045); quest'ultimo dato differenzia la fattispecie da quella che giustifica la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (35.20). Pertanto non risponde del danno l'automobilista che, per evitare di investire un pedone sceso improvvisamente dal marciapiede, sterza di colpo e danneggia un'auto in sosta. L'automobilista non sarebbe invece liberato dalla responsabilità se avesse fatto la manovra per evitare di investire un gatto (manca il presupposto del pericolo di danno alla persona); né se il rischio di investimento fosse dipeso dalla velocità eccessiva dell'auto (il pericolo sarebbe dipeso dallo stesso danneggiante); né se risultasse che c'era spazio sufficiente per frenare (il pericolo sarebbe stato evitabile, anche senza la manovra dannosa). Quando il danno è stato causato in stato di necessità, il danneggiante non è responsabile e non deve risarcirlo. Qualcosa però deve comunque, anche se è qualcosa di meno: corrisponde al danneggiato un'indennità, quantificata con equo apprezzamento del giudice. La regola risponde a un principio di equità: non è giusto che il danno sia messo interamente a carico del danneggiante, né che rimanga interamente a carico del danneggiato; e allora si ripartisce equamente fra i due.

9. Dolo e colpa del responsabile

L'art. 2043 indica, fra i presupposti della responsabilità, che il fatto dannoso sia stato compiuto con dolo o con colpa: «Qualunque fatto doloso o colposo...».

Il dolo è la volontà di tenere il comportamento dannoso, con la coscienza della sua idoneità a recare danno; può presentarsi anche nella forma del c.d. dolo eventuale. La colpa è la negligenza, imprudenza o imperizia che caratterizzano il comportamento del danneggiante: è il mancato impiego della diligenza richiesta per l'attività, nel cui svolgimento si è verificato il danno. A sua volta, la colpa può essere colpa ordinaria o colpa grave. Sono concetti che abbiamo già illustrato, parlando del dolo e della colpa nella responsabilità contrattuale: a quelle nozioni facciamo quindi rinvio (26.5-7).

Come nel campo della responsabilità contrattuale, anche nel campo extracontrattuale per determinate ipotesi di danno la colpa ordinaria non è sufficiente a generare responsabilità del danneggiante. In certi casi occorre almeno la colpa grave, per cui se il danno dipende da semplice colpa ordinaria del

danneggiante, non è risarcibile; è il caso, per es., del danno causato dal giudice nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (44.11). In altri casi non basta neppure la colpa grave, e perché sorga responsabilità occorre che il fatto dannoso sia compiuto con dolo: ad es., il proprietario risponde per i suoi atti emulativi (15.4) solo se era animato dallo «scopo... di nuocere o recare molestia» (art. 833); il secondo acquirente che prevale sul primo in base alle regole della trascrizione risponde verso di lui solo se ha agito in mala fede (20.3).

Negli ordinamenti giuridici dell'ottocento, il dolo o la colpa del danneggiante erano gli elementi essenziali e centrali del sistema della responsabilità civile. Anzi, erano elementi indispensabili: senza dolo o almeno colpa del danneggiante si riteneva che non dovesse sorgere alcuna sua responsabilità: il principio «nessuna responsabilità senza colpa» era del resto coerente alla concezione etica della responsabilità civile, che allora prevaleva. Oggi le cose sono diverse. Tramontata la concezione etica della responsabilità civile, il criterio della colpa conserva valore soprattutto in collegamento con la funzione preventiva della responsabilità: se i soggetti sanno che, in base al criterio della colpa, rispondono dei danni causati da una loro condotta negligente, imprudente o incompetente, per evitare l'onere del risarcimento sono portati a comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, e in questo modo la quantità dei danni si riduce. Questo, però, vale solo per certi settori delle attività umane. In altri settori, i danni non dipendono principalmente da negligenza, imprudenza o imperizia dei soggetti. E comunque, quando si verificano, c'è l'esigenza che siano risarciti (funzione compensativa della responsabilità civile) sia che dipendano sia che non dipendano da colpa di qualcuno: un'esigenza sempre più forte, man mano che l'attenzione si sposta «dal danneggiante al danneggiato» (42.5).

Tutto questo porta gli ordinamenti giuridici, a cavallo fra ottocento e novecento, a superare il principio «nessuna responsabilità senza colpa», e ad ammettere che un danno possa essere accollato a un responsabile, anche se costui non lo ha causato per sua colpa. Entra in scena la responsabilità oggettiva.

10. La responsabilità oggettiva: le origini

Responsabilità oggettiva (un concetto che abbiamo già incontrato a proposito della responsabilità contrattuale: 26.4) significa responsabilità senza colpa.

Il principio opposto – «nessuna responsabilità senza colpa» – era adeguato alla società preindustriale, caratterizzata da scarsa mobilità degli uomini e delle risorse, da strutture produttive semplici e facilmente controllabili da singole persone: in una società di questo tipo, la gran parte dei danni dipendeva effettivamente da negligenze di questo o di quel soggetto, alla cui colpa era facile risalire. Il quadro muta con l'avvento della società industriale: e quindi delle

grandi e complesse macchine utilizzate per la produzione, delle fonti di energia a elevato potenziale distruttivo, dei mezzi di trasporto a sempre più alta velocità, ecc. Questi fattori moltiplicano positivamente le opportunità dell'esistenza umana, ma hanno anche un risvolto negativo perché *moltiplicano le occasioni di danno*. E si tratta sovente di *danni «anonimi»*, cioè di danni che è difficile imputare alla colpa di questo o di quel soggetto, perché dipendono piuttosto dalla nuova, complessa e impersonale organizzazione entro cui molte attività vengono a svolgersi. Una caldaia scoppia improvvisamente; le scintille emesse da una locomotiva incendiano il bosco che costeggia la ferrovia; un macchinario industriale, per una impreveduta anomalia di funzionamento, ferisce un operaio: tutti danni che non è possibile ricondurre alla colpa di un soggetto; tutti danni che – in base al principio «nessuna responsabilità senza colpa» – non sarebbero risarcibili, e dovrebbero restare a carico di chi li subisce.

Il moltiplicarsi di questi danni, generati dal progresso industriale, poneva un problema molto serio. Per risolverlo, si prospettavano diverse possibili strade.

Una prima strada poteva consistere, teoricamente, nel *vietare le nuove attività dannose*. Ma questa strada non era in realtà praticabile, perché avrebbe eliminato la fonte di danni numerosi e gravi, ma insieme avrebbe privato la società di strumenti ormai irrinunciabili del suo progresso e del suo benessere. Come potrebbe pensarsi di vietare la produzione industriale, solo per evitare gli incidenti e i danni che l'accompagnano? O la circolazione automobilistica o il trasporto aereo, solo per scongiurare le perdite umane e materiali che statisticamente si associano agli incidenti? La *valutazione comparativa dei costi e dei benefici sociali* di questa soluzione porta a concludere che una prevenzione dei danni perseguita con uno strumento tanto radicale avrebbe un prezzo troppo alto, e intollerabile per la società.

Una seconda strada può consistere nel *consentire le attività pericolose, ma solo a condizione che vengano svolte con l'adozione dei dispositivi di sicurezza necessari per garantire che non siano più fonte di rischi e di danni*. Questa è una soluzione più ragionevole, ma presenta limiti tecnici ed economici. Per molte attività, è tecnicamente impossibile garantire in modo pieno e assoluto che nel loro ambito non si creeranno danni: si può migliorare la sicurezza degli aerei, ma non esistono tecnologie o procedure capaci di escludere al cento per cento qualsiasi incidente di volo. E poi c'è un dato economico: la sicurezza costa. La si può teoricamente aumentare con tecnologie supersofistiche, con modalità operative ispirate a cautela e prudenza estreme, con controlli continui e capillari; ma oltre una certa soglia queste misure di sicurezza hanno costi insostenibili: imporle come condizione per l'esercizio dell'attività significherebbe, in pratica, impedire l'attività stessa.

Ma se determinate attività devono continuare a svolgersi nell'interesse sociale, se da esse è comunque ineliminabile una certa quota di danni, se non è

tollerabile che questi danni rimangano senza risarcimento, la soluzione è un'altra. L'attività viene consentita, si impongono le misure di sicurezza ragionevolmente compatibili con l'economicità del suo esercizio, e il **residuo rischio di danni viene messo a carico di chi esercita l'attività**: questi diventa responsabile dei danni che si producono, ed è obbligato a risarcirli. Ma siccome tali danni sovente non dipendono da una colpa del titolare dell'attività, ciò implica che costui sia responsabile anche se a lui non è addebitabile nessuna colpa: questo significa superare il principio «nessuna responsabilità senza colpa», e introdurre il principio della responsabilità oggettiva.

E infatti la legge prevede numerose ipotesi di responsabilità oggettiva, che esamineremo (44).

11. Il rischio lecito: fondamento e ragioni della responsabilità oggettiva

Al di fuori dei casi di responsabilità oggettiva, la responsabilità si fonda sulla colpa del danneggiante: la ragione per cui si ritiene socialmente adeguato mettere su di lui il peso del risarcimento, è che egli si è comportato in modo negligente, imprudente o incompetente. Invece la responsabilità oggettiva si fonda sul **rischio**: la ragione per cui si ritiene giusto addossare il danno al responsabile, è che egli esercita un'attività rischiosa, dunque *espone la società a un rischio*, e sia pure un rischio lecito (dato che l'attività, socialmente utile, è consentita). E siccome l'attività in questione è per lo più un'attività economica organizzata e svolta in modo professionale – cioè un'impresa –, si può dire che la responsabilità oggettiva si fonda, in genere, sul **rischio d'impresa** (49.7).

Ma perché è giusto che sia proprio il titolare dell'attività a rispondere dei danni che questa produce, anche se non ne ha nessuna colpa? Le ragioni che giustificano questa scelta sono diverse: ☞ egli svolge l'attività *nel proprio interesse*, per ricavarne un *profitto*: e se questa genera un danno, è più giusto che il peso di questo gravi su di lui (che svolge l'attività per guadagnarci), anziché sul malcapitato che ne risulta occasionalmente colpito, e che con l'attività non ha un legame così forte; ☞ può assorbire facilmente il peso del risarcimento, attraverso l'*assicurazione*: se l'attività causa un danno, questo viene risarcito dall'assicuratore, a cui il titolare dell'attività paga periodicamente un premio in cambio di questa copertura. In questo modo, per il titolare dell'attività il peso del risarcimento non è casuale e imprevedibile nella sua entità, ma diventa un costo fisso e calcolabile della sua impresa (come il costo del personale, delle materie prime, ecc.); ☞ è colui che *organizza e controlla l'attività*. Quindi è colui che meglio di ogni altro sa dove e come intervenire (con nuove tecniche produttive, nuove procedure di gestione, nuove misure di sicurezza, ecc.)

getto rileva come esito necessitato di un comportamento che cagiona il danno, proprio al fine di salvare una vita umana da un pericolo attuale. Si consideri, ad es., il caso in cui, per evitare di travolgere un ciclista imprudente, si è costretti a tamponare una vettura in sosta ovvero a rompere una vetrina per sfuggire ad un incendio. Nel confronto tra il danno ingiusto provocato nella sfera giuridica del terzo ed il danno alla persona che è stato evitato attraverso la produzione del primo, il legislatore non ha voluto mortificare chi ha agito a salvaguardia della vita umana, ritenendolo responsabile del danno; nello stesso tempo, non ha inteso sacrificare del tutto la tutela del soggetto che ha subito il danno: di qui la soluzione disposta dall'art. 2045 c.c. che prevede l'attribuzione a favore del danneggiato di un'indennità il cui ammontare è rimesso all'equo apprezzamento del giudice. A questa logica si ispira, del resto, la soluzione legislativa di cui alla l. 210/1992 che prevede la corresponsione di un'indennità a favore dei cittadini sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori e dei loro parenti più stretti nel caso di insorgenza di menomazioni permanenti causate da tali vaccinazioni obbligatorie.

La causa di giustificazione di cui all'art. 2045 c.c. non opera allorché il soggetto che produce il danno sia lo stesso che abbia provocato la situazione di pericolo. Nell'ipotesi in cui la situazione di pericolo che induce il soggetto ad agire sia determinata dal fatto doloso o colposo di una terza persona (si pensi, nel caso sopra richiamato, alla condotta imprudente del ciclista), il danneggiato può agire in via alternativa, ma non cumulativa, nei confronti sia del danneggiante (necessitato all'azione) che è tenuto nei limiti dell'indennità, sia nei confronti dell'altro soggetto che con la sua condotta colposa ha determinato l'insorgere dello stato di necessità: così, se il danneggiato ha ottenuto dal primo l'indennità, può agire per la differenza rispetto all'integrale risarcimento del danno nei confronti del secondo. A sua volta, il danneggiante necessitato, che abbia pagato l'indennità, può agire in rivalsa nei confronti del terzo che con il proprio fatto colposo ha posto in essere la situazione di pericolo.

Del tutto diversa è la soluzione adottata nel caso in cui per legittima difesa si è costretti a cagionare un danno ingiusto all'aggressore, ossia per respingere un'offesa ingiusta che viene arrecata a sé o ad altri. Per questa ipotesi, l'art. 2044 c.c. non ha inteso apprestare alcuna tutela all'aggressore danneggiato, sempre che la legittima reazione risulti proporzionata all'offesa.

5. Il nesso di causalità: danno evento e danno conseguenza

La presenza della fattispecie illecita richiede che sussista un legame tra l'evento dannoso venuto ad esistenza ed una delle circostanze che rilevano quali possibili criteri di imputazione della responsabilità civile: il danno ingiusto deve risultare «cagionato» dal fatto doloso o colposo ovvero dall'attività pericolosa, da cose in custodia, dalla rovina dell'edificio ecc. Solo l'individuazione di siffatto collegamento permette innanzitutto di determinare la complessiva sequenza degli eventi che rilevano ai fini della attribuzione della responsabilità (danno evento). D'altro canto, la positiva verifica circa la presenza della fattispecie illecita costituisce la premessa indispensabile per l'esatta

delimitazione delle conseguenze dannose meritevoli di risarcimento, ossia per la fissazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria a carico del responsabile (danno conseguenza).

Sul piano naturalistico, non esiste una connessione necessaria degli eventi: più semplicemente tra di essi può cogliersi una sequenza o se si vuole un vero e proprio reticolo. La selezione e l'accorpamento di più eventi in termini di causa-effetto si ispirano a criteri molteplici i quali danno corpo appunto al c.d. nesso di causalità. Tali criteri variano secondo i diversi campi di applicazione, tanto nelle scienze sociali quanto in quelle della natura: ad es., i criteri forgiati dall'uomo per la fisica o per la sociologia o per la storia non coincidono tra loro e tanto meno con quelli chiamati ad operare nel diritto. In particolare, per quanto attiene a quest'ultimo, il nesso di causalità adottato corrisponde ad una scelta di valore dell'ordinamento in considerazione dei fini che si intendono perseguire, dei benefici che si vogliono raggiungere, ovvero dei danni sociali che si intendono evitare.

Nel fatto illecito, il problema della causalità rileva sotto due distinti aspetti che corrispondono all'indubbia diversità di significati che il termine danno assume nello stesso art. 2043, la prima volta in termini di danno ingiusto, quale lesione ingiusta cagionata ad altri, la seconda in termini di pregiudizio scaturente da tale lesione e inflitta al terzo. Innanzitutto si tratta di verificare la sussistenza stessa della fattispecie illecita, ossia verificare se un evento dannoso sia collegato sul piano materiale ad uno o più eventi pregressi assunti dal legislatore come criteri di imputazione della responsabilità: ad es., perché operi la responsabilità civile, è necessario che la distruzione della moto e il ferimento del conducente (eventi dannosi) siano legati da un nesso di causalità con la condotta di un automobilista o con il crollo di un cornicione di un palazzo, o con lo scoppio di una bombola di gas di cui si effettuava lo scarico in prossimità della strada, ovvero con un difetto di manutenzione del fondo stradale. In secondo luogo, si tratta di individuare le conseguenze dannose che da tale evento si sono prodotte ed a cui va fatto riferimento nella liquidazione del danno: nell'esempio ora svolto si pensi, tra l'altro, al costo delle riparazioni della moto, ai mancati guadagni derivanti dall'impossibilità di dare a nolo la moto, alle spese ospedaliere per l'infortunato conducente, alla riduzione del reddito per mancato esercizio dell'attività di lavoro a causa della forzata degenza ospedaliera ecc.

Ebbene, in ordine alla responsabilità da fatto illecito il codice civile non ha previsto una disciplina esaustiva circa il nesso di causalità, volta a fornire risposte su entrambi i fronti. Invero, l'art. 2056 c.c., nel richiamare le disposizioni presenti negli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. relative al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento [v. *supra* cap. XVIII § 10.6], riguarda solo la determinazione del pregiudizio sofferto, ossia la fase relativa all'individuazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria il quale risulta circoscritto alle sole conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso: si tratta dunque della fase che segue necessariamente quella avente ad oggetto l'accertamento circa la sussistenza del legame materiale tra l'evento dannoso, potenzialmente produttivo di conseguenze pregiudizievoli, ed una pregressa circostanza rilevante come criterio di imputazione della responsabilità. Per questa fase (logicamente e giuridica-

mente autonoma dall'altra e, soprattutto, pregiudiziale), il codice civile non detta disposizioni in ordine al nesso di causalità. Tuttavia, secondo un orientamento costante della dottrina e della giurisprudenza, a proposito del danno evento, il nesso di causalità nel campo civilistico non esigerebbe risposte diverse da quelle previste nel diritto penale. Di qui il richiamo, anche nell'ambito della responsabilità aquiliana, alla formula della **causalità adeguata** che, nell'interpretazione prevalente della dottrina e della giurisprudenza, la disciplina penalistica ha posto a base del collegamento materiale tra la condotta e l'evento. Invero, nell'ambito del codice penale, il rapporto di causalità (di cui agli artt. 40 e 41 c.p.) sembra dar rilievo alla semplice sequenza degli eventi quale risulta naturalisticamente interpretata dall'intelletto umano sulla base della comune esperienza; l'evento cronologicamente successivo viene legato a quello immediatamente precedente; al riscontro del «dopo» (*post hoc*) si attribuisce il valore del «a causa di» (*propter hoc*), sempre che si constati che senza il primo evento non si sarebbe prodotto il secondo. Per tale via, un evento lesivo può ritenersi cagionato da un altro precedente, quando quest'ultimo costituisca una condizione senza la quale (c.d. *condicio sine qua non*) l'altro non si sarebbe prodotto. In realtà, questa soluzione è, a dir poco, approssimativa e come tale inappagante. Infatti, tanto nell'individuazione dell'evento-causa quanto nella delimitazione della lesione prodottasi, essa non è in grado di selezionare adeguatamente la serie degli eventi rilevanti la quale, di conseguenza, risulta notevolmente estesa. A voler riprendere l'esempio del motociclista vittima del tamponamento o del crollo del cornicione, può accadere che lo stesso, ferito in maniera non grave, si sia poi lanciato da una finestra dello stesso ospedale in cui era stato ricoverato, riportando nuove più gravi lesioni con postumi permanenti; ed ancora può accadere che, a seguito di ciò, uno stretto congiunto del motociclista, oltre a soffrire disturbi nervosi, sia stato indotto a pensionarsi anticipatamente per assistere il parente. In realtà, l'art. 41, co. 2, c.p. prevede un significativo correttivo al criterio fondato sulla *condicio sine qua non* là dove dispone che «le cause sopravvenute escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». Perché sussista il nesso di causalità non basta dunque che un evento rilevi come semplice condizione per il prodursi dell'altro, ma è indispensabile che esso sia condizione sufficiente, vale a dire adeguata a tale scopo, secondo un rapporto di sequenza costante sulla base della comune esperienza. Tale nesso si interrompe quando sopravviene un avvenimento straordinario ed eccezionale che si colloca fuori dalla serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto, per cui è a questo ultimo avvenimento che deve farsi riferimento e non più a quelli precedenti.

La causalità adeguata richiede la comparazione della concreta situazione effettuale con un modello costruito sulla base dell'esperienza, come tale tarato dal giudice con criteri flessibili e che, dunque, non rispecchia automaticamente il coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica: ciò rende possibile attuare una selezione nella sequenza degli eventi rispondente alle concrete esigenze della responsabilità civile. Pur mutuando il quadro disciplinare dal codice penale, il nesso di causalità rilevante ai fini della responsabilità civile si è andato sempre di più differenziando, nell'elaborazione della dottrina e nella prassi giurisprudenziale, da quello utilizzato ai fini della responsabilità penale: in particolare, assai di recente la giurisprudenza di legittimità, proprio

alla luce della diversa funzione assolta dai due istituti, ha rimarcato che ai fini della ricostruzione del nesso causale, mentre nella responsabilità penale, indirizzata a verificare la presenza di un colpevole da punire, vige la regola della prova che deve andare «oltre il ragionevole dubbio», nella responsabilità civile, diretta a tutelare il danneggiato, vige la regola che si accontenta della preponderanza, dell'evidenza «o del più probabile che non». In tal modo, sul danneggiante ricadono tutti i rischi che normalmente sono connessi sia alla condotta da lui tenuta, nel caso in cui si applica l'art. 2043 c.c., sia all'attività svolta o alla posizione ricoperta nel caso in cui si applicano criteri di imputazione diversi da quello fondato sulla colpa e sul dolo. Viceversa, restano a carico del danneggiato ovvero si collegano ad una diversa e distinta sequenza causale quei rischi che presentano caratteri di eccezionalità e che dunque si collocano fuori dalle sequenze causale già individuata. Sicché, a proposito del caso del conducente di una moto che, investito dall'automobile o dal cornicione del palazzo o dallo scoppio della bombola di gas, abbia riportato ulteriori lesioni a causa della sua spontanea defenestrazione nel corso della degenza in ospedale a seguito del primo incidente, vi sarà nesso di causalità nel caso in cui tale gesto si colleghi ad un'alterazione psichica insorta a seguito dell'incidente. Quanto all'evento dannoso che ha colpito di rimbalzo il congiunto del motociclista, la risposta sarà diversa secondo che si faccia riferimento ai disturbi nervosi ovvero all'anticipato pensionamento: per i primi è possibile riconoscere la presenza di un nesso di causalità con l'originario evento dannoso; per il secondo la ricorrenza del rapporto di consequenzialità presuppone la necessità di tale soluzione in vista dell'assistenza da assicurare al congiunto, la proporzionalità della stessa rispetto all'evento da fronteggiare, la consecutività temporale della decisione assunta. Nel caso in cui il conducente di una moto subisca altre lesioni o l'aggravamento di quelle sofferte nell'incidente a causa di un errato trattamento sanitario, l'eventuale negligenza o imperizia del medico non si considera evento eccezionale, sufficiente ad integrare una causa autonoma ed indipendente sopravvenuta, tale da interrompere il nesso di causalità con l'originario sinistro stradale. L'esclusione del nesso di causalità solo in presenza di eventi eccezionali e straordinari in grado di costituire di per sé una causa sufficiente ad prodursi dell'evento dannoso rende assai problematica la possibilità che, al di fuori di questa ipotesi, la semplice compresenza di circostanze del tutto particolari attenui l'operatività del nesso di causalità con la conseguente riduzione del rischio posto a carico del danneggiante. Sicché nell'esempio dianzi formulato relativo al motociclista che, ferito nel primo incidente, si sia poi lanciato dalla finestra dell'ospedale a seguito dell'alterazione psichica in lui insorta, pur in difetto di un trauma cranico, si consideri il caso della preesistenza nel danneggiato di una malattia mentale, sebbene latente. Secondo un rigoroso indirizzo della prevalente giurisprudenza, il concorso fortuito di una situazione eccezionale non opererebbe a favore del danneggiante, sì da ridimensionare o addirittura escludere il nesso di causalità: nel caso di specie, ad es., si continua a riconoscere nel primo incidente la condizione che in ogni caso ha scatenato l'alterazione dell'equilibrio psichico, ancorché precario, della vittima.

La particolare attenzione alla tutela del danneggiato che nell'ambito della responsabilità civile guida la determinazione del nesso di causalità è indubbiamente evidente

nella disciplina dettata dall'art. 2055 c.c. per il fatto dannoso imputabile a più persone, più esattamente per l'ipotesi di concorso di più criteri di imputazione rispetto ad un medesimo fatto dannoso. Infatti, in questo caso, per il principio di equivalenza delle cause, la responsabilità grava su tutti i danneggianti che sono coinvolti in solido nell'obbligazione risarcitoria. Colui che ha subito il danno può agire nei confronti di uno qualsiasi dei responsabili e pretendere l'intero ammontare del danno indipendentemente dalla diversa incidenza causale addebitata a tale soggetto in ordine alla produzione dell'evento dannoso e alle sue conseguenze. Spetterà poi al danneggiante che ha risarcito l'intero danno agire in regresso nei confronti degli altri responsabili. Soltanto nei rapporti interni tra i coobbligati risulterà rilevante, ai fini della rivalsa, la gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. L'art. 2055 c.c. si riferisce all'ipotesi del concorso di più criteri di imputazione in tutte le combinazioni possibili, senza distinguere tra criteri di responsabilità soggettiva ed oggettiva. Ad es., nell'ipotesi formulata in precedenza, nulla esclude che il danno subito dal motociclista sia dovuto tanto alla colpa dell'automobilista, quanto alla caduta del cornicione del palazzo. In questo caso spetterà al giudice stabilire la misura della responsabilità gravante rispettivamente sull'investitore (ex art. 2054 c.c.) e sul proprietario dell'edificio (ex art. 2053 c.c.) ai soli fini dell'azione di regresso tra i responsabili: nel dubbio tali quote si presumono uguali. Peraltro, il concorso di più criteri di imputazione sussiste anche quando questi operano su momenti distinti della sequenza causale, sì da dar vita a più fatti dannosi. In particolare, nell'esempio dianzi svolto, se da una parte i responsabili della caduta del motociclista sono chiamati a rispondere in solido anche della successiva defenestrazione del danneggiato, sempre che l'alterazione psichica sia legata all'incidente, dall'altra è possibile che del solo evento dannoso rappresentato dalla defenestrazione e dalle sue conseguenze debba rispondere in solido con tali soggetti anche l'ospedale che non abbia adottato nei confronti del paziente le cautele ed i trattamenti terapeutici che avrebbero potuto impedire l'insano gesto.

Del tutto diverso è il trattamento riservato al caso in cui vi sia stato concorso di colpa del danneggiato sia nella produzione dell'evento dannoso, sia nell'aggravamento della sue conseguenze. Per queste ipotesi, infatti, l'art. 1227 c.c. stabilisce che il risarcimento è diminuito od escluso nei casi in cui il danneggiato abbia contribuito al verificarsi del danno per negligenza ed imprudenza. Con questa disposizione, il sistema mira sia a prevenire nei limiti del possibile il verificarsi degli eventi dannosi, sia a bilanciare i contrapposti interessi dei protagonisti della responsabilità civile e dell'obbligazione risarcitoria.

È indubbio che qualsiasi consociato può di fatto contribuire con la propria condotta ad accentuare i rischi che si verificano incidenti, sicché risponde ad una esigenza di solidarietà e di civile convivenza che ciascuno si adegui a parametri di diligenza media. In questa prospettiva si colloca appunto l'art. 1227, co. 1, c.c. il quale disciplina l'ipotesi in cui vi sia stato concorso del danneggiato al verificarsi dell'evento dannoso. Invero, nell'ambito delle condizioni che hanno determinato la sequenza di eventi sfociata nel fatto dannoso, è frequente che possa rientrare anche la condotta della vittima. Al riguardo, la norma suddetta stabilisce che, ove tale condotta risulti oggettivamente dif-

forme dal parametro della diligenza media, il danneggiato deve sopportare le conseguenze di tale comportamento. Il risarcimento del danno dovuto dal terzo subirà una diminuzione secondo la misura della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Ad es., se il conducente il motorino, coinvolto nell'incidente con l'automobile, abbia contribuito al verificarsi del sinistro che lo ha visto danneggiato, avendo tenuto una guida poco attenta o una velocità superiore a quella consentita in violazione del parametro della diligenza, il suo concorso colposo nell'incidente, valutato in termini percentuali (ad es. il 15, 20 o 30%), porta alla proporzionale contrazione del risarcimento dovuto da parte del responsabile.

L'art. 1227, co. 2, c.c. si riferisce invece all'ipotesi in cui il danneggiato sia rimasto estraneo alla produzione dell'evento dannoso. Esso tende ad evitare che il danneggiato con il proprio comportamento aggravi o moltiplichi le conseguenze dannose legate al primo fondamentale fatto lesivo, con la possibilità di una lievitazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria a carico del responsabile. In particolare, il comma in esame dispone che restano a solo carico del danneggiato, con l'esclusione del risarcimento, le conseguenze dannose che tale soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In questa ipotesi, ovviamente, il riferimento all'ordinaria diligenza comporta che non si può certo pretendere dal danneggiato, creditore dell'obbligazione risarcitoria, di assumere attività gravose ed eccezionali non proporzionate al danno da evitare. Così, nell'esempio più volte menzionato, il motociclista che sia rimasto leso dall'incidente è tenuto a far riparare con tempestività il proprio mezzo ed a curarsi con premura, al fine di evitare, da un lato, che la propria moto subisca un'ulteriore deterioramento con lievitazione della spesa per la riparazione (danno emergente), dall'altro che le ferite riportate determinino l'insorgere di complicazioni, sì da richiedere maggiori spese sanitarie, un più lungo tempo di riabilitazione e di interruzione forzata dell'attività lavorativa produttiva di reddito (lucro cessante). Non può, però, addebitarsi al danneggiato la mancata guarigione dalle ferite riportate solo per non aver consultato un luminare della medicina, in luogo di un più modesto specialista, ovvero di non essersi procurato il nuovo risolutivo farmaco che è in commercio solo all'estero. La valutazione della condotta del danneggiato in termini ora di «colpa» ora di mancata osservanza dell'«ordinaria diligenza» sembrerebbe legittimare la conclusione secondo la quale l'applicazione dell'art. 1227 c.c. vada circoscritta ai soli casi in cui il danneggiato sia capace di intendere e di volere (ex art. 2046 c.c.). In realtà la giurisprudenza è costante nell'ammettere la mitigazione del danno ex art. 1227 c.c., senza che rilevi la capacità di intendere e di volere del danneggiato.

6. *Le fattispecie speciali di responsabilità: la responsabilità dei genitori, tutori e preceptori*

Il fatto illecito disciplinato dall'art. 2043 c.c. racchiude una soltanto delle ipotesi di responsabilità previste dal sistema civilistico. A quella ipotesi, fondata sul criterio di imputazione che fa leva sulla condotta colposa o dolosa del danneggiante, vanno ag-